

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 GIU. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' 28 GIU. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ROBILOTTA-VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 929

OGGETTO: direttive alle Aziende Unità Sanitarie Locali  
per la vigilanza e controllo in materia di Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività  
sportive (L.R. 9.7.1997 n. 24).



Oggetto: direttive alle Aziende Unità Sanitarie Locali per la vigilanza e controllo in materia di Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive (L.R. 9.7.1997 n. 24)

LA GIUNTA REGIONALE

Su PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la Legge 26 ottobre 1971 n. 1099;

VISTO l'art. 2 c.2° lett. e) della legge 23.12.1978 n. 833, che inserisce la tutela sanitaria delle attività sportive tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, spetta alle Regioni il perseguimento degli obiettivi relativi alla tutela della salute umana, tra i quali quelli concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254 che all'art. 8 c. 3 lett. s) include, tra le funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, la tutela della salute nelle attività sportive;

VISTO l'art. 5 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376 il quale prevede che le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali programmino le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individuino i servizi competenti avvalendosi dei Dipartimenti di Prevenzione;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998 recante il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, che inserisce l'attività fisica tra le azioni volte a promuovere uno stile di vita che intervenga nella prevenzione delle malattie degenerative;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in virtù della norma di cui all'art. 1 della Legge Regionale 9 luglio 1997 n. 24, provvede, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del SSN, alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, degli interventi relativi alla Medicina dello Sport e dell'educazione sanitaria concernente la pratica dell'attività motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico e di miglioramento dello stato di salute;

RITENUTO che la Medicina dello Sport assolve rilevanti compiti di tutela della salute assumendo in sé funzioni di medicina preventiva;

RAVVISATA l'inderogabile necessità circa l'osservanza delle norme della citata legge regionale 9.7.1997 n. 24 concernenti i compiti di vigilanza e controllo demandati alle Aziende USL nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive;



RITENUTO che l'attività di vigilanza nella specifica materia rientri nella più ampia tutela della salute collocandosi tra le funzioni di prevenzione del SSN;

RAVVISATA l'esigenza e l'opportunità di precisare con le direttive allegate, parte integrante della presente deliberazione, le modalità organizzative e i comportamenti operativi omogenei delle attività di vigilanza e di controllo in materia di Medicina dello Sport e di tutela sanitaria delle attività sportive da parte delle Aziende USL, al fine di realizzare un riscontro della conformità alle norme e di adottare provvedimenti sanzionatori in ordine alle irregolarità verificatesi;

CONSIDERATO che nella presente direttiva sono circostanziati in particolare i compiti specifici della vigilanza e controllo, demandati alle Aziende USL, che si compendiano nei seguenti punti:

- istituzione di archivio di Medicina dello Sport al fine di raccogliere: le certificazioni, le sospensioni e le liste degli atleti sottoposti a visita da parte dei medici specialisti in Medicina dello Sport operanti presso strutture sia pubbliche che private; le relazioni inerenti ai controlli sull'attività dei medici specialisti e sulle strutture private presso cui operano; i verbali dei controlli effettuati presso le società sportive;
- controllo presso studi ed ambulatori ove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in Medicina dello Sport per verificare il rispetto dei criteri di qualità delle prestazioni erogate e la permanenza delle dotazioni strumentali e del loro funzionamento ed eventuale irrogazione delle sanzioni previste;
- controllo presso società sportive per verificare la sussistenza e la conservazione, per i tempi di legge previsti, delle certificazioni degli atleti tesserati ed eventuale irrogazione di sanzioni;
- verifica di incompatibilità eventuali dei medici specialisti in Medicina dello Sport, operanti presso strutture pubbliche e private, sulla base dei rispettivi contratti o accordi collettivi nazionali.

VISTA la Legge 15.5.1997 n. 127,

all'unanimità


#### DELIBERA

di approvare le direttive allegate, parte integrante della presente deliberazione, alle Aziende USL per la corretta e omogenea attività di vigilanza e controllo in materia di Medicina dello Sport e di tutela sanitaria delle attività sportive.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON È SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 15.5.1997 N. 127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



2001

# DIRETTIVE ALLA AA.SS.LL. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI MEDICINA DELLO SPORT E DI TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

## 1. Istituzione di archivio di Medicina dello Sport

Ogni Azienda USL dovrà provvedere ad istituire un archivio di Medicina dello Sport presso il Dipartimento di Prevenzione. Tale archivio raccoglierà le certificazioni (artt. 10 e 11 L.R. n. 24/97) e le notifiche di sospensione per non completamento degli accertamenti sanitari richiesti (art. 6, c.4 L.R. n. 24/97) riguardanti gli atleti residenti nell'ambito territoriale della ASL, nonché le liste semestrali delle visite effettuate (art. 10 c.5 L.R. n. 24/97) inviate dai medici specialisti in Medicina dello Sport alla ASL competente territorialmente per la struttura.

Laddove emergesse, dal controllo incrociato delle liste semestrali presentate dai diversi medici, una certificazione di idoneità sportiva agonistica, successiva nello stesso periodo ad una di non idoneità sportiva agonistica si vorrà segnalare il caso alla Società sportiva, alla Federazione sportiva e all'atleta interessato. A quest'ultimo dovrà essere precisato che l'unica facoltà è quella del ricorso alla competente commissione medica regionale ex art. 13 della L.R. n. 24/97 non potendosi ritenere valido il secondo certificato di idoneità.

La documentazione che l'archivio raccoglierà sarà quella rilasciata sia dai medici specialisti in Medicina dello Sport dipendenti e convenzionati ASL o di altre strutture pubbliche autorizzate sia dai medici specialisti nella branca dipendenti e convenzionati del SSN autorizzati ad esercitare la libera professione intramuraria per la Medicina dello Sport in base ai rispettivi contratti e accordi collettivi nazionali, sia dai medici specialisti iscritti all'elenco regionale ex art. 16 della L.R. n. 24/97 operanti in ambulatori e studi privati di Medicina dello Sport.

## 2. Compiti di prevenzione, vigilanza e controllo

Le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo di cui le Aziende ASL sono titolari riguardano le attività diagnostiche e certificatorie dei medici specialisti in Medicina dello Sport e le strutture di Medicina dello Sport (art. 20 L.R. n. 24/97), le società sportive (art. 15 L.R. n. 24/97), le situazioni di incompatibilità dei medici specialisti in Medicina dello Sport (art. 16 c. 6 L.R. n. 24/97), l'educazione sanitaria all'attività motoria e l'attuazione di programmi di interventi contro il doping (L. 14.12.2000 n. 376).

### 2.1. Vigilanza presso strutture di Medicina dello Sport

L'art. 20 della L.R. n. 24/97 prevede che l'Azienda USL effettui l'ispezione presso le strutture di Medicina dello Sport almeno ogni due anni.

#### 2.1.1. Vigilanza sulla qualità delle prestazioni

Per la verifica delle attività diagnostiche e certificatorie assume un rilievo fondamentale e determinante il controllo sulla qualità delle prestazioni di cui al citato art. 5 lett. c) della L.R. n. 24/97.

La qualità delle prestazioni esprime nella fattispecie l'attitudine delle prestazioni erogate dagli specialisti autorizzati all'esercizio delle funzioni di accertamento e certificazione dell'idoneità sportiva agonistica a soddisfare l'interesse pubblico della salute degli atleti mediante la corretta applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei decreti ministeriali 18.2.1982 e 4.3.1993.

Di tale controllo saranno incaricati medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport in considerazione della specifica preparazione che tale compito esige.

Il medico incaricato verificherà che agli atti della struttura siano presenti, la richiesta della società sportiva, le schede valutative e la relativa documentazione sanitaria, parte integrante delle

g. alla DELIB. N. ....

28 GIU. 2001

*[Handwritten signature]*



schede medesime, che va conservata per almeno cinque anni (art. 5 DM 18.2.1982, artt. 10 c. 3 e 11 c. 4 L.R. n. 24/97). Egli verificherà l'osservanza dei regolamenti vigenti delle Federazioni Sportive Nazionali per la qualificazione agonistica dello sport e per l'accesso alla pratica della disciplina sportiva in relazione all'età e al sesso (artt. 1 e 2 DM 18.2.1982) e se gli accertamenti eseguiti corrispondono a quelli stabiliti per la rispettiva disciplina sportiva dai decreti ministeriali (18/2/1982 e 4/3/1993).

I certificati recheranno sempre l'indicazione dell'ambulatorio e dello studio di effettuazione degli accertamenti di base, di cui alle tabelle A) e B) del D.M. 18.2.1982 (ECG a riposo e dopo sforzo e spirometria, ad eccezione dell'esame completo delle urine); ciò significa che accertamenti sanitari e rilascio delle certificazioni vanno effettuati all'interno delle strutture di Medicina dello Sport (art. 6 c. 5 L.R. n. 24/97).

Si fa rinvio alla circolare assessorile n. 31/99 concernente la modulistica da utilizzare.

### **2.1.2. Vigilanza su ambulatori e studi di Medicina dello Sport**

L'ispezione ex art. 20, in relazione alle tipologie delle strutture (ambulatori o studi di Medicina dello Sport), riguarderà la permanenza delle dotazioni strumentali, rispettivamente previste dagli allegati A) e B) della L.R. n. 24/97, e del loro funzionamento, ferma restando la sussistenza dei requisiti igienici, strutturali e di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Tale compito sarà affidato ai competenti servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

Per gli ambulatori di Medicina dello Sport è indispensabile l'apposita autorizzazione comunale o regionale ove essi siano ubicati presso case di cura.

Per gli studi di Medicina dello Sport, ubicati in strutture adibite ad attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, si richiede il rispetto delle disposizioni previste per gli studi medici dall'art. 22 c. 2, 3 e 4 del DPR 270/2000 in base all'art. 19 della L.R. n. 24/97.


Delle eventuali irregolarità riscontrate dovrà esser data notizia all'Assessorato Regionale alla Sanità per l'invio della conseguente diffida.

### **3. Controllo sulle Società Sportive**

In virtù dell'art. 15 della legge regionale 9.7.1997 n. 24 l'Azienda USL territorialmente competente è legittimata a svolgere controlli nei confronti delle società sportive tesi a verificare la sussistenza delle certificazioni mediche di idoneità sportiva agonistica e non agonistica per gli atleti tesserati.

Tali controlli saranno effettuati di norma da medici specialisti in Medicina dello Sport. Sono fatte salve, comunque, in considerazione dell'urgenza dell'effettuazione di detti controlli, le diverse autonome soluzioni delle ASL nelle more dell'attuazione di una corretta ed omogenea organizzazione aziendale.

Sarà accertata per ogni atleta tesserato la sussistenza del certificato medico di idoneità o di non idoneità sportiva agonistica per la singola disciplina sportiva delle tabelle A e B del DM 18.2.1982. E' indispensabile che il certificato risulti compilato esclusivamente dai medici specialisti in Medicina dello Sport indicati alle lettere a) b) e c) dell'art. 6 della L.R. n. 24/97 (medici specialisti in Medicina dello Sport dipendenti o convenzionati ASL o di altre strutture pubbliche o operanti in ambulatori o studi privati di Medicina dello Sport ed iscritti nell'elenco regionale ex art. 16 della L.R. n. 24/97).



Sarà anche constatata la presenza delle notifiche di sospensione dall'attività agonistica per non completamento degli accertamenti sanitari richiesti dal medico visitatore (art. 6 c. 4 L.R. n. 24/97).

Per l'esercizio dell'attività non agonistica di cui al DM 28.2.1983 e all'art. 7 della L.R. n. 24/97 è necessario il certificato di buona salute rilasciato o dal medico di medicina generale o dal medico specialista pediatra di libera scelta dell'atleta o da medici specialisti in Medicina dello Sport dipendenti o convenzionati ASL o di altre strutture pubbliche o operanti in ambulatori o studi privati di Medicina dello Sport iscritti all'elenco regionale (ex art. 16 della L.R. n. 24/97).

I certificati devono sempre indicare la struttura privata (ambulatorio o studio) di Medicina dello Sport con codice identificativo regionale dello specialista o la struttura pubblica di effettuazione degli accertamenti (art. 6 comma 5 L.R. n. 24/97).

I risultati dei controlli sulle società sportive comportanti sanzioni saranno portati a conoscenza anche delle Federazioni sportive interessate.

Verrà compilato apposito verbale nei confronti delle società non osservanti gli obblighi previsti per l'irrogazione delle apposite sanzioni amministrative stabilite dall'art. 21 della L.R. n. 24/97 con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e alla L.R. 5.7.1994 n. 30.


Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sarà utilizzato il modello di c.c. postale n. 82378001, intestato a: Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Servizio Tesoreria – Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma.

#### **4. Incompatibilità**

Alla ASL spetta ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 24/97 il controllo e la vigilanza sulle situazioni di eventuali incompatibilità dei medici specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori e studi privati di Medicina dello Sport, iscritti all'elenco regionale ai sensi del c. 1 dello stesso art. 16, pubblicato annualmente sul BUR, in ossequio a Leggi, contratti e accordi collettivi nazionali che regolamentano la materia.

A tal fine le ASL, competenti territorialmente per l'ambulatorio o lo studio privato, segnaleranno all'Assessorato Regionale alla Sanità ed ai titolari della strutture le situazioni di incompatibilità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti volti a sanare le dette incompatibilità, pena la cancellazione dall'elenco regionale sopra menzionato.

Le presenti direttive si intendono applicabili per il tempo di vigenza delle normative di riferimento.

A large horizontal line is drawn across the page. To the left of the line is a handwritten signature. To the right of the line is a circular official stamp with illegible text inside. Below the stamp is another handwritten signature.